

**Oggetto: IN VIGORE DAL 2012 IL NUOVO REGOLAMENTO ENASARCO**

Nel 2012 entrerà in vigore il nuovo regolamento Enasarco che introdurrà alcune novità in materia di prestazioni pensionistiche.

È previsto un innalzamento graduale dei requisiti pensionistici, con un periodo transitorio di cinque anni per gli uomini e nove anni per le donne, l'incremento non inciderà direttamente sull'età pensionabile o sull'anzianità contributiva, ma agirà attraverso l'introduzione della cosiddetta "quota 90" come sommatoria tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva, fermi restando i requisiti minimi di età (65 anni) e di contribuzione (20 anni) nonché l'equiparazione dell'età pensionabile minima delle donne a quella degli uomini.

In particolare la riforma ha previsto l'innalzamento della **misura del contributo** previdenziale obbligatorio. L'aumento, graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, prevede il passaggio dall'attuale 13,5% al 17%:

Misura contributiva								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
Aliquota previdenziale	12,50%	12,70%	12,90%	13,10%	13,30%	13,50%	13,75%	14,00%
Aliquota solidarietà	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%

È stata poi introdotta una contribuzione volontaria e la possibilità di determinare liberamente la misura del contributo facoltativo purché non sia inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l'agente plurimandatario. Sarà anche possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente.

Resta ovviamente la **contribuzione volontaria**, i requisiti di accesso sono però stati modificati, dai sette anni di cui tre nel quinquennio antecedente la cessazione si è giunti agli attuali cinque anni. Gli anni di contribuzione richiesti non dovranno necessariamente essere continuativi.

È stato innalzato anche il contributo per gli **agenti operanti in forma di società di capitali** come segue:

Importi provvigionali annui	Aliquota Regolamento 2004	Anno di decorrenza e aliquota contributiva				
		2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,00%
Oltre € 26.000.000,00	0,1%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%



## STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223  
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

La riforma prevede quindi una **rendita reversibile** in favore dei neo iscritti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari almeno a cinque anni, ridotta del 2% per ciascun anno mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota.

Una **clausola di salvaguardia** è stata introdotta per coloro che, in base alla precedente disciplina, hanno già cessato la prosecuzione volontaria o obbligatoria, che hanno raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva e sono in attesa del compimento dell'età anagrafica utile ad acquisire il diritto alla pensione. Coloro che vorranno anticipare il raggiungimento della quota, potranno inoltrare domanda di prosecuzione volontaria entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Nessuna variazione invece per i requisiti di accesso alle pensioni di **invalidità** (67% di invalidità e cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la domanda) e **inabilità** (assoluta incapacità lavorativa e cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente la domanda).

Novità al contrario per la **pensione ai superstiti** degli agenti che si iscriveranno a partire dal 2012, questi in mancanza dei requisiti richiesti con decorrenza dal 2020, potranno chiedere l'erogazione di una rendita contributiva ridotta del 2% per ciascun anno mancante al ventesimo di anzianità contributiva, purché ne siano stati maturati almeno cinque.

In materia di **supplemento** non è più richiesta la cessazione dell'attività di agenzia. In particolare l'agente divenuto inabile che non sarà più costretto ad attendere il compimento del settantesimo anno di età per vedersi liquidato il supplemento purché siano trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento.

Ulteriore variazione sta nella **disciplina dell'iscrizione**. Fermi gli obblighi già esistenti è stata introdotta la possibilità di un'iscrizione facoltativa all'Ente anche per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione, compresi quelli che operano all'estero. Il versamento del contributo in tal caso sarà a loro esclusivo carico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.